



*Prefettura di Oristano
Ufficio territoriale del Governo
Gabinetto del Prefetto*

Gentile Cittadino/a,

come forse saprà, la normativa vigente prevede che in presenza di stabilimenti industriali che detengano determinati quantitativi di sostanze potenzialmente pericolose per l'ambiente e/o per le persone, le Prefetture predispongano un Piano di emergenza finalizzato ad avere una migliore conoscenza delle caratteristiche dell'Azienda e del territorio ove è ubicata, nonché ad individuare preventivamente tutte le misure per il contenimento degli effetti di un eventuale incidente.

A tal fine, è prevista un'attività di consultazione della popolazione sui contenuti del Piano preliminarmente alla sua approvazione.

Il Suo Comune ha pertanto provveduto a mettere a disposizione di tutta la popolazione una bozza del piano predisposto con riferimento allo stabilimento Ultragas Tirrena S.p.a., che è stata pubblicata anche sul sito istituzionale di questa Prefettura.

Tanto premesso, La invito a prendere visione alla bozza del piano e, ove lo ritenesse opportuno, a presentare eventuali osservazioni o suggerimenti, che potranno essere indirizzati al Comune di ..Santa Giusta..... entro il 15 ottobre p.v..

Nel ringraziarLa fin d'ora per il contributo che riterrà di offrire, mi permetto di richiamare la Sua attenzione sull'importanza della piena ed effettiva conoscenza dei contenuti del Piano da parte di tutta la popolazione interessata.

Oristano, 28 settembre 2021

Il Prefetto di Oristano

Fabrizio Stele

Rischio incidenti rilevanti (Seveso)

Normativa Vigente

- Norme comunitarie e nazionali
- Norme regionali

Dm Ambiente 29 settembre 2016, n. 200

Seveso III - Stabilimenti a rischio di incidente rilevante - Regolamento sulla consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna - Articolo 21, comma 10, Dlgs 26 giugno 2015, n. 105

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 32 del Dlgs 105/2015 le disposizioni del presente regolamento sostituiscono a decorrere dal 18 novembre 2016 quelle recate dall'allegato G del citato Dlgs 105/2015.

🔑 Parole chiave: **Rischio incidenti rilevanti (Seveso) | Impianti | Emergenze | Controlli | Informazione | Industria | Sicurezza sul lavoro**

Testo vigente oggi 29/03/2017

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 29 settembre 2016, n. 200

(Gu 3 novembre 2016 n. 257)

Regolamento recante la disciplina per la consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
di concerto con

Il Ministro dell'interno il ministro della salute

Il Ministro dello sviluppo economico

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante recepimento della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 e, in particolare, gli articoli 21 e 32, che prevedono rispettivamente che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisca le

modalità di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, da adottarsi con regolamento, e che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non trova più applicazione l'allegato G al decreto legislativo medesimo;

Acquisito l'assenso della Conferenza unificata nella riunione del 20 gennaio 2016, ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 maggio 2016;

Vista la comunicazione inviata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. 0013623 del 24 giugno 2016;

Adotta

il seguente regolamento:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le forme di consultazione della popolazione relativamente alla predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del piano di emergenza esterna.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) "piano di emergenza esterna": il piano di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

b) "popolazione": le persone fisiche o giuridiche, singole e associate, nonché gli enti, le organizzazioni o i gruppi che siano portatori di un interesse concreto e qualificante alle azioni derivanti dal piano di emergenza esterna.

Articolo 3

Forme di consultazione della popolazione

1. Il Prefetto, ai fini di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, nel corso della predisposizione del piano di emergenza esterna e, comunque, prima della sua adozione, procede, d'intesa con il Comune o con i Comuni interessati, alla consultazione della popolazione per mezzo di assemblee pubbliche, sondaggi, questionari o altre modalità idonee, compreso l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.

2. Con le medesime modalità, il Prefetto, ai fini di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, consulta la popolazione nel corso della revisione e dell'aggiornamento del piano di emergenza esterna.

3. Ai fini della consultazione, il Prefetto rende disponibili alla popolazione, in modo da assicurarne la massima accessibilità, anche mediante l'utilizzo di mezzi informatici e telematici, le informazioni in suo possesso relative a: